

Circolare clienti n.1/2021

LEGGE DI BILANCIO 2021
Principali novità

Sul S.O. n. 46 alla G.U. 30.12.2020 n. 322 è stata pubblicata la L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in vigore dall'1.1.2021.

Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella suddetta legge.

Argomento	Descrizione
	MISURE RISERVATE ALLE IMPRESE
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali	<p>Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine "lungo" 30.6.2023) è previsto un nuovo credito d'imposta.</p> <p>Misura dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non "4.0", è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro; per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. <p>Il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali "4.0", compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):</p> <ul style="list-style-type: none"> per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro; per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. <p>Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato nella misura del 20% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.</p> <p>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello

	<p>F24;</p> <ul style="list-style-type: none"> • spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno); • per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale; • nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione. <p>Dicitura in fattura Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione: : <i>“Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 184-194, Legge 160 del 27.12.2019 e suc.modifiche”.</i></p> <p>Perizia asseverata Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.</p>
<p>Credito d’imposta per la formazione 4.0</p>	<p>Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta per la formazione 4.0, con ampliamento dei costi ammissibili.</p>
<p>Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione</p>	<p>Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.</p> <p>Misura dell’agevolazione Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in misura pari al 20% della relativa base di calcolo; ▪ nel limite massimo di 4 milioni di euro. <p>Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0; ▪ nel limite massimo di 2 milioni di euro. <p>Per le attività di <i>design</i> e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in misura pari al 10% della relativa base di calcolo; ▪ nel limite massimo di 2 milioni di euro. <p>Modalità di utilizzo dell’agevolazione Il credito d’imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; ▪ in tre quote annuali di pari importo; ▪ a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione; ▪ subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.
<p>Credito d’imposta per investimenti pubblicitari</p>	<p>Viene prorogato al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali; ▪ nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (non quindi su radio e TV); ▪ entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno.
<p>Legge Sabatini</p>	<p>Viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione (anche per finanziamenti superiori a 200.000 euro), secondo modalità da determinare con</p>

	decreto ministeriale.
Proroga moratoria PMI	<p>I commi da 248 a 254 prorogano al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le PMI prevista dall'articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).</p> <p>Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31 gennaio 2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021.</p> <p>Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021.</p>
Abolizione c.d."Esterometro"	<p>E'prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro").</p> <p>A decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche
Solidarietà nel pagamento di imposta di bollo su fattura elettro-nica	Al pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio è obbligato, in solido, il cedente o il prestatore, anche nell'ipotesi in cui il documento sia emesso per suo conto da un soggetto terzo.
Divieto di emissione fattura elettronica prestazioni sanitarie B2B	Per l'anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l'emissione di fattura elettronica mediante Sdl da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10- <i>bis</i> del DL 119/2018).
Regime forfettario- fattura elettronica	Il forfettario che dovesse decidere di emettere comunque fatture elettroniche (anche se non obbligato), può beneficiare della riduzione di 1 anno dei termini di decadenza dell'accertamento.
IVA agevolata take away	Al comma 40 si prevede l'applicazione dell' IVA ridotta al 10% anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio.
Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari	Proroga all'anno d'imposta 2021 l'esenzione Irpef (totale) per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
"Canone unico" – Soggetti passivi	<p>Dal 2021, è introdotto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. "canone unico") che sostituisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP); ▪ il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP); ▪ l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA); ▪ il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP); ▪ il canone di cui all'art. 27 co. 7 e 8 del DLgs. 30.4.92 n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. <p>I soggetti obbligati al pagamento del "canone unico" sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il titolare dell'atto di concessione dell'occupazione; ▪ i soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'uti-lizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla ba-se del numero delle rispettive utenze.

ALTRE NOVITA' IN MATERIA FISCALE E AGEVOLATIVA	
Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga	<p>Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare.</p> <p>Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR</p>
Proroga della detrazione c.d. "bonus mobili"	<p>Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. "bonus mobili" (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2020.</p> <p>Dall'1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile.</p>
Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga	<p>Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 - 349 dell'art. 1 della L. 296/2006 e all'art. 14 del DL 63/2013.</p> <p>In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021.</p> <p>Si ricorda al riguardo che, dall'1.1.2018, per alcune tipologie di interventi l'aliquota della detrazione spettante è del 50%.</p>
Superbonus del 110%- Proroga	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proroga del Superbonus 110 %, riconosciuto al contribuente per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022. Il rimborso verrà ripartito in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di identico importo per la parte di spesa effettuata nel corso del 2022; ▪ Proroga al 31 dicembre 2022 per i condomini che, entro il 30 giugno 2022, hanno completato almeno il 60% dei lavori; ▪ Prevista la maxi detrazione per gli interventi relativi alla coibentazione del tetto; ▪ Definiti i concetti di accesso autonomo dall'esterno e di unità immobiliare funzionalmente indipendente; ▪ Riconosciuta la detrazione per gli edifici privi di APE, in quanto privi di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché alla fine dei lavori conseguano una classe energetica in fascia A; ▪ Previsto l'accesso al Superbonus 110% per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati da portatori di handicap o da over 65, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti; ▪ Proroga della detrazione fiscale per gli IACP fino al 31 dicembre 2022; qualora al 31 dicembre 2022 venga effettuato il 60% dei lavori, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023. In caso contrario varrà il termine del 31 dicembre 2022 e non più quello del 30 giugno 2022 previsto fino ad oggi;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Riconosciuto il superbonus 110% per edifici composti da due a quattro unità immobiliari che siano distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche ▪ obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”. ▪ Prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine per optare, in alternativa alla detrazione, lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta
Proroga del c.d. “bonus facciate”	La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (c.d. “bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, è prorogata sino al 31.12.2021
Proroga del c.d. “bonus verde”	È prorogato anche per l’anno 2021 il c.d. “bonus verde” di cui ai co. 12 - 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205. La detrazione IRPEF del 36%, pertanto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2021; ▪ fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Credito d’imposta per sistemi di filtraggio dell’acqua	Viene istituito un credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile. Soggetti beneficiari Possono beneficiare dell’agevolazione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ le persone fisiche; ▪ i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni; ▪ gli enti non commerciali. Ambito oggettivo Il credito spetta per le spese: <ul style="list-style-type: none"> ▪ sostenute dall’1.1.2021 al 31.12.2022; ▪ per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti; ▪ fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale. Misura dell’agevolazione Il credito d’imposta è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite delle risorse stanziato. Sarà emanato uno specifico provvedimento sulle modalità di fruizione dell’agevolazione.
Contributo a Fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione	È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione. Il contributo:

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è pari al 50% della riduzione del canone (la percentuale può essere rideterminata alla luce delle somme stanziare e le domande presentate); ▪ è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.
	NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO
Sgravi contributivi assunzioni under 35	La legge prevede, per le nuove assunzioni di soggetti fino a 35 anni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022, che l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge di Bilancio 2018, sia riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo dei valori già previsti a regime, pari al 50% e a 3.000 euro su base annua).
Sgravi contributivi assunzione donne	Per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato di donne effettuate nel 2021 e nel 2022 l'esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di 6.000 euro annui.
Fondo per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori autonomi e professionisti	<p>Viene istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il Fondo per l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi INAIL, dovuti dai:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS; ▪ professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 30.6.94 n. 509 e al DLgs. 10.2.96 n. 103 <p>Requisiti</p> <p>I lavoratori autonomi e i professionisti devono avere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro; ▪ subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell'anno 2019. <p>Condizioni</p> <p>Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, definisce criteri e modalità per la concessione dell'esonero, nonché la quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, e i relativi criteri di ripartizione. L'agevolazione spetta inoltre entro i limiti di spesa, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021.</p> <p>Medici, infermieri, professionisti e operatori sanitari</p> <p>Sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali anche medici, infermieri e altri professionisti e operatori sanitari (di cui alla L. 11.1.2018 n. 3), già collocati in</p>

	quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19.
Proroga del congedo del padre lavoratore	Per l'anno 2021 sono previste una serie di novità in relazione al congedo del padre lavoratore. Viene infatti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ aumentata la durata del congedo obbligatorio da 7 a 10 giorni; ▪ prorogata la possibilità di astensione per il periodo ulteriore di un giorno (c.d. "congedo facoltativo"), previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima; ▪ riconosciuto il congedo anche in caso di morte perinatale del figlio.
Proroga del divieto di licenziamento	Viene disposta la proroga al 31.3.2021 del divieto di licenziamento per motivi economici.
Proroga al 2021 per i trattamenti di integrazione salariale COVID-19	Viene riconosciuta ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di richiedere i trattamenti di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario e Cassa integrazione guadagni in deroga (CIG in deroga) di cui agli artt. 19 - 22- quinquies del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia"), per una durata massima di 12 settimane, collocate nel periodo compreso: <ul style="list-style-type: none"> ▪ tra l'1.1.2021 e il 31.3.2021, per i trattamenti di CIGO; ▪ tra l'1.1.2021 e il 30.6.2021, per i trattamenti di assegno ordinario e di CIG in deroga.
CIGS per cessata attività	Si dispone la proroga per il biennio 2021/2022 della possibilità di accedere al trattamento di integrazione salariale straordinario per crisi aziendale previsto dall'art. 44 del DL 28.9.2018 n. 109 a favore delle imprese che cessano l'attività produttiva. Tale trattamento viene concesso in deroga ai limiti generali di durata previsti dagli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015 ed è finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.
Proroga dell'anticipo pensionistico "Opzione donna"	Viene prorogata anche per il 2021 la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. "Opzione donna", per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti richiesti entro il 31.12.2020 (e non più il 31.12.2019, come da disposizione previgente). Pertanto, modificando l'art. 16 del DL 28.1.2019 n. 4, si dispone che il diritto al trattamento pensionistico anticipato sia riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31.12.2020 hanno maturato: <ul style="list-style-type: none"> ▪ un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni; ▪ un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome

Per ogni informazione o chiarimento si prega di contattare lo studio.

Cordiali saluti.